



COMUNED I S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

N. 29 Reg.

del 23.02.2023

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Definizione dei criteri generali per l'istituzione e l'aggiornamento del Registro del contenzioso, nonché per la quantificazione delle somme da accantonare in relazione al rischio stimato di soccombenza.

L'anno **duemilaventitre** il giorno 23 del mese di **Febbraio** alle ore 18.21 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Aliberti Domenico	Sindaco	P
2. Foti Nunzio Giovanni	Vice Sindaco	A.
3. Rigano Roberta	Assessore	P
4. Lo Cascio Gianluca <u>DA REVOLO</u>	Assessore	P
5. Trischitta Rosario	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: FOTI NUNZIO GIOVANNI

Presiede il *Sindaco*.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune *Dott.ssa Sotera Annabel*.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Segretario Comunale, nella casa comunale, attesta che la Giunta Municipale in data odierna si svolge da remoto, tramite collegamento whatsapp, ai sensi dell'art. 4 del regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Municipale in modalità videoconferenza approvato con delibera del G.M. n. 48 del 28/04/2022.

Risultano presenti nella sede comunale: Il Sindaco, l'Assessore Rigano, l'Assessore Trischitta.

Risulta collegato da remoto: l'Assessore Lo Cascio.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO (CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale

Oggetto: Definizione dei criteri generali per l'istituzione e l'aggiornamento del Registro del contenzioso, nonché per la quantificazione delle somme da accantonare in relazione al rischio stimato di soccombenza.

Premesso che uno dei cardini del sistema contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio mediante la preventiva sterilizzazione di una quantità di risorse necessarie ad assicurare la copertura di sopravvenienze finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

Considerato che, tra tali fondi di natura obbligatoria, il legislatore ha previsto il "Fondo Contenzioso", che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'Ente risulti convenuto in un contenzioso giudiziario nel quale ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza anche non definitiva e non esecutiva;

Ritenuto che, in questi casi, essendo l'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento incerto, quale l'esito del giudizio o del ricorso, per cui non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa, ne consegue che l'Ente, in tale situazione, è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri previsti dalla sentenza, stanziando in bilancio le relative spese che, a fine esercizio, confluiranno nel risultato di amministrazione, tra i fondi accantonati per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenze definitive;

Preso atto che in ossequio al principio contabile n. 4/2, par. 5.2, lett. h), al fine di garantire una corretta applicazione delle nuove regole, già in sede di prima applicazione del D.Lgs. 118/2011 l'Ente avrebbe dovuto effettuare una ricognizione del contenzioso pendente, valutare per ciascuna delle cause l'entità del rischio di soccombenza ed il relativo impatto sugli equilibri di bilancio, accantonando congrue risorse nell'ipotesi di significative probabilità di soccombenza;

Dato atto, altresì, che il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale avrebbe dovuto essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente e dispone che l'organo di revisione contabile deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti;

Considerato, pertanto, che la corretta applicazione del principio contabile presuppone un monitoraggio costante della formazione del "Fondo Contenzioso" e della relativa adeguatezza per

dare copertura tempestivamente a posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio, evitando che al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) del TUEL, l'Ente non disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura di una spesa incompressibile, compromettendo gli equilibri di bilancio oppure ritardando il riconoscimento del debito fuori bilancio, esponendo, così, l'Ente a procedure esecutive e a maggiori spese;

Preso atto che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha avviato una verifica della congruità dell'accantonamento al Fondo contenzioso, in relazione alla copertura della spesa dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett a) del TUEL;

Dato atto, altresì, che il PNA, fin dall'aggiornamento 2015, ha ricompreso anche la materia del contenzioso fra le aree a rischio corruttivo, obbligando gli enti territoriali ad effettuare la mappatura dei relativi processi lavorativi e dei rischi di cattiva amministrazione correlati, progettando ed implementando specifiche misure di mitigazione del rischio, a tutela anche dell'equilibrio del bilancio, che costituisce un bene pubblico secondo la più recente giurisprudenza costituzionale;

Considerato che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario è rappresentata da sentenze (o atti esecutivi equipollenti) che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria, ai quali il bilancio non è in grado di far fronte con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL);

Ritenuto, pertanto, necessario dare piena attuazione al richiamato principio contabile, avviando un processo di emersione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti di tali rischi sull'equilibrio di bilancio;

Ritenuto, altresì, opportuno, a tal fine, anche in un'ottica di *accountability* delle *policy* di prevenzione della corruzione, determinare in via preliminare e astratta i criteri generali in base ai quali quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento sul bilancio, sia per consentire all'organo di revisione contabile di pronunciarsi sulla congruità degli accantonamenti avendo come riferimento parametri predeterminati, sia anche per prevenire i rischi di *maladministration*, rispetto alla tutela del valore costituzionale dell'equilibrio di bilancio, che si annidano in valutazioni assolutamente discrezionali ed effettuate caso per caso;

Considerato che, anche alla luce degli orientamenti della Corte dei conti, i criteri di determinazione della misura dell'accantonamento debbono ispirarsi al principio della congruità, inteso in duplice senso: da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;

Dato atto che il richiamato principio contabile non individua criteri per la stima del rischio né quelli per la quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso;

Ritenuto, pertanto, anche alla luce delle indicazioni della magistratura contabile, di poter fare riferimento ai principi e agli standard nazionali e internazionali di cui all'OIC 31 e allo IAS n. 37 che definiscono l'omologo concetto di passività potenziale, prevedendo – in coerenza con il dato testuale del principio contabile 4/2 – l'obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza di un rischio di soccombenza stimato almeno probabile ove “è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso”;

Dato atto che l'OIC 31 classifica gli eventi futuri come:

- certi: presenza di sentenza di condanna esecutiva, sebbene non ancora definitiva;
- probabili: quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
- possibili: con grado di accadimento inferiore al probabile;
- remoti: quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi;

Considerato che:

- in presenza di eventi certi (sentenze di condanna di primo grado emesse dal giudice civile o amministrativo, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi sebbene opposti, ordinanze ex art. 186 ter c.p.c., ecc..) l'ente non può limitarsi ad accantonare le risorse, ma deve provvedere a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL stanziando in bilancio le risorse occorrenti, eventualmente spalmandole a seguito di un piano di rateizzazione previamente concordato con i creditori, secondo le indicazioni di orientamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 21/2018 e delle modifiche apportate dal D.L. 104/2020;

- in caso di passività probabili, la somma da accantonare può essere determinata – escluso l'accantonamento del 100%, in quanto contrario alla logica del rischio e della tutela dell'equilibrio di bilancio – sulla base di coefficienti correlati a una scala di valori della probabilità, all'interno di un *range* stimato tra un minimo e un massimo in base alla motivata ponderazione degli elementi fattuali e giuridici della concreta fattispecie, da effettuare di concerto con i legali esterni, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 247 del 2012 e s.m.i.;

- in caso di passività possibili, si può procedere ad accantonamento facoltativo sul fondo rischi passività potenziali ex art. 167, comma 3, del TUEL, applicando coefficienti di accantonamento inferiori al 50% del valore della domanda stessa, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

- in presenza di evento remoto, la corretta applicazione del principio di congruità depone nel senso di non effettuare alcun accantonamento, ovvero di accantonare secondo un tasso rilevato nel massimo del 5% del valore del giudizio, trattandosi di eventi di soccombenza connotate dalla scarsa possibilità di verifica e risultando prevalente la finalità di destinare le risorse acquisite nell'esercizio di competenza all'erogazione dei servizi ai cittadini, piuttosto che cristallizzarle in funzione di un rischio la cui manifestazione si ritiene improbabile;

Considerato che l'Ente, non essendo dotato di un Ufficio legale interno, ha affidato nel tempo il patrocinio dei contenziosi giudiziari a professionisti del libero foro;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i seguenti valori di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento "soccombenza" ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al Fondo Contenzioso, da applicare secondo a ciascuno dei contenziosi pendenti, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario, che in sede di predisposizione del rendiconto della gestione, distinguendo le categorie prioritarie di rischio:

- rischio CERTO: accantonamento del 100% del valore del giudizio (nel caso in cui l'ente sia destinatario di una sentenza esecutiva, ma non definitiva, per la quale non risultano accantonamenti e non sia riuscito a riconoscere il debito fuori bilancio e a registrare il relativo impegno di spesa entro la fine dell'esercizio);

- rischio PROBABILE (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%), a sua volta distinto in:

- alto: accantonamento da un minimo del 60% ad un massimo del 70% del valore del giudizio;

- medio: accantonamento da un minimo del 55% ad un massimo del 60% del valore del giudizio;
- basso: accantonamento minimo 51% del valore del giudizio;
- rischio POSSIBILE (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 49%), per cui il rischio connesso alla possibile soccombenza va segnalato nella nota integrativa con facoltà di accantonare in apposito fondo passività potenziali una somma di valore compreso tra il 10% e il 49 % del valore del giudizio;
- rischio REMOTO (possibilità che si verifichi l'evento; massimo 10%): tasso di accantonamento previsto pari al 5% del valore del giudizio;

Considerato che l'accantonamento all'apposito fondo contenzioso deve essere effettuato:

- sul primo esercizio del bilancio di previsione per i contenziosi incardinati nell'esercizio precedente, eventualmente ripartendo l'onere in parti eguali su ciascuna delle annualità dello strumento finanziario ove ciò sia funzionale al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente;
- successivamente, a seguito di approvazione del rendiconto della gestione e di determinazione del risultato di amministrazione, a seguito di verifica dell'adeguatezza di tale accantonamento anche in relazione ai contenziosi incardinati nell'esercizio di riferimento; l'accantonamento stanziato nel bilancio di previsione può essere ridotto mediante variazione di bilancio.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;


PROPONE

1. **Di richiamare** la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di istituire** il Registro del Contenzioso, il quale costituisce strumento che concorre al monitoraggio degli equilibri di bilancio, ai fini della corretta determinazione del fondo rischi per soccombenza da contenziosi giudiziari;
3. **Di incaricare** il Responsabile dell'Area Amministrativa, di procedere alla definizione del Registro suddetto, il quale dovrà contenere per ciascun contenzioso le seguenti informazioni:
 - data di inizio del contenzioso,
 - generalità della controparte,
 - valore della causa,
 - generalità e dati identificativi dell'eventuale legale esterno di fiducia del Comune,
 - stato della controversia,
 - stima del rischio del contenzioso;
4. **Di incaricare**, altresì, il Responsabile dell'Area Amministrativa di aggiornare ogni anno le notizie contenute nel Registro, comunicando in ogni caso con tempestività ogni eventuale situazione che potrebbe compromettere gli equilibri di bilancio o che potrebbe comportare e favorire la riduzione dell'accantonamento;
5. **Di approvare** i seguenti coefficienti da applicare ai livelli di probabilità del rischio di soccombenza, al fine di determinare la misura dell'accantonamento al fondo rischi

contenzioso sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario, che in sede di approvazione del rendiconto della gestione:

- rischio CERTO: accantonamento del 100% (nel caso in cui l'ente sia destinatario di una sentenza esecutiva, ma non definitiva per la quale non risultano accantonamenti e non sia riuscito a riconoscere il debito fuori bilancio e a registrare il relativo impegno di spesa entro la fine dell'esercizio);
- rischio PROBABILE (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%), a sua volta distinto:
 - alto: accantonamento da un minimo del 60% ad un massimo del 70% del valore del giudizio;
 - medio: accantonamento da un minimo 55% ad un massimo del 60% del valore del giudizio;
 - basso: accantonamento minimo del 51% del valore del giudizio;
- rischio POSSIBILE (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 49%), per cui il rischio connesso alla possibile soccombenza va segnalato nella nota integrativa con facoltà di accantonare in apposito fondo passività potenziali una somma di valore compreso tra il 10% e il 49 % del valore della domanda;
- rischio REMOTO (possibilità che si verifichi l'evento; massimo 10%): tasso di accantonamento previsto del 5% del valore del giudizio;

6. **Di stabilire** che nel disciplinare di incarico agli Avvocati del libero foro, deve essere inserita una clausola con la quale il professionista deve assumersi l'onere di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico l'eventuale rischio di soccombenza della controversia, da esprimere in funzione della competenza ed esperienza con una valutazione riferita ai criteri di classificazione del rischio di cui alla presente proposta di deliberazione e il correlato obbligo di aggiornare tale valutazione con specifiche comunicazioni periodiche da rendere in funzione dello sviluppo della controversia, al fine di poter adeguare l'accantonamento al Fondo contenzioso;
7. **Di statuire** che il Registro del contenzioso deve essere aggiornato ed implementato periodicamente a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa;
8. **Di rendere** la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di porre in essere gli atti consequenziali;
9. **Di procedere** alla pubblicazione del presente sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione Albo Pretorio on line, nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", assolvendo agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.



Il Proponente
[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. del 23/12/2000, n.30
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE _____

Li 21/02/23

favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. del 23/12/2000, n.30
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE _____

Li 22/2/2023

favorevole


ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




11

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.



L'Assessore Anziano



Il Presidente



Il Segretario Comunale

F.to ROSCHITA ROSARIO

F.to AUBERTI DOMENICO

F.to SETENA ANNA BEL

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li _____

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c. le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____

ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____

al _____

li _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to _____

F.to _____

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Ai capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Il Segretario Comunale F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl.ne F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario C. le F.to _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

li 23.02.2023



F.to Il Segretario Comunale

SETENA ANNA BEL